



FIARC

Federazione Italiana Arcieri
Tiro di Campagna



AFFILIATA



AFFILIATA

Regolamento Settore Istruzione



SOMMARIO

Art. 1 – Scopo.....	3
Art. 2 – La Commissione Nazionale Istruzione (CNI)	3
Art. 3 – Il Responsabile Regionale Istruzione (RRI)	4
Art. 4 – Scuola Regionale	4
Art. 5 – Struttura ed Organizzazione della Scuola Regionale	5
Art. 6 – Collaboratori.....	5
Art. 7 – Riconoscimento.....	5
Art. 7a - Master Archery Equipment (MAE).....	5
Art. 7b - Procedure di accesso ai Corsi per MAE	6
Art. 7c - Esame per il conseguimento della qualifica di MAE.....	6
Art. 8 – Istruttore Regionale	6
Art. 9 – Procedure di accesso ai Corsi per Istruttore Regionali	7
Art. 10 – Esame per il conseguimento della qualifica di Istruttore Regionale	7
Art. 11 – Percorsi di specializzazione	9
Art. 12 – Istruttore Nazionale	9
Art. 13 – Procedure di accesso all’esame per Istruttore Nazionale	9
Art. 14 – Esame per Istruttore Nazionale.....	10
Art. 15 – Corso di tiro con l’arco: obiettivi e struttura	10
Art. 16 – Deontologia dell’Istruttore	11
Art. 17 – Albo degli Istruttori Federali.....	12



Articolo 1 – Scopo

Il presente Regolamento ha come obiettivo quello di promuovere, coordinare e regolamentare l'insegnamento del tiro con l'arco nella disciplina del tiro di campagna, di sviluppare le attività didattiche e culturali ad esso relative, nonché di formare nuovi Istruttori tramite Corsi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione, dibattiti e quant'altro possa incrementarne il bagaglio tecnico e culturale. Sono organi del Settore Istruzione:

1. la Commissione Nazionale Istruzione;
2. i Responsabili Regionali Istruzione;
3. le Scuole Regionali;
4. gli Istruttori Regionali;
5. gli Istruttori Nazionali.

Articolo 2 – La Commissione Nazionale Istruzione (CNI)

- a) La CNI è l'organo della Federazione delegato alla gestione del Settore Istruzione.
- b) La CNI è composta da un membro del Consiglio Federale e da tutti i Responsabili Regionali Istruzione (RRI). Il Consiglio Federale nomina il responsabile della CNI (RNI - Responsabile Nazionale Istruzione) tra i membri della commissione stessa. Il Consiglio Federale potrà, in carenza di tale figura all'interno dei membri, individuare e nominare il RNI tra gli istruttori tesserati con comprovata esperienza in materia.
- c) La CNI rimane in carica per la stessa durata del Consiglio Federale. La CNI ha i seguenti compiti:
 1. Dettare le linee guida della didattica FIARC previa approvazione da parte del Consiglio Federale.
 2. Raccogliere, sintetizzare e diffondere qualsiasi contributo conforme alle linee guida della didattica che le provenga da parte degli organi del Settore Istruzione.
 3. Formulare proposte al Consiglio Federale in merito ad attività, programmi e regolamenti relativi al Settore Istruzione.
 4. Proporre al Consiglio Federale i nomi dei Responsabili Regionali Istruzione secondo le norme del presente Regolamento e coordinarne le attività.
 5. Supervisionare ed eventualmente collaborare alla realizzazione dei progetti, comprensivi di sperimentazione tecnica e didattica, proposti dalle Scuole Regionali.
 6. Provvedere, tramite la Segreteria Generale, all'aggiornamento dell'Albo degli Istruttori Federali, in base ai titoli acquisiti e agli esami svolti, curandone la divulgazione sul territorio nazionale.
 7. Svolgere funzioni di consulenza tecnica per le materie di propria competenza nei confronti di tutti gli Organi federali e relazionare annualmente al Consiglio Federale sulle proprie attività, fatte salve ulteriori richieste specifiche dello stesso Consiglio Federale.
 8. Promuovere ed organizzare, unitamente agli altri organi del Settore Istruzione e nell'ambito della programmazione approvata dal Consiglio Federale, Corsi di abilitazione, formazione ed aggiornamento per tutti gli Istruttori Federali.
 9. Organizzare Corsi di aggiornamento per i Responsabili Regionali Istruzione.
 10. Proporre al Consiglio Federale l'applicazione di sanzioni e/o provvedimenti disciplinari nei confronti di Istruttori Regionali e Nazionali che violano le norme stabilite nel presente Regolamento.
 11. Proporre al Consiglio Federale l'applicazione di provvedimenti e/o sanzioni disciplinari nei



confronti di arcieri tesserati che pongono in essere l'esercizio abusivo di Istruttore, in violazione delle norme federali del Settore istruzione.

d) Per quanto non disposto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento Organico. Tutte le decisioni della CNI vengono prese a maggioranza dei presenti.

Articolo 3 – Il Responsabile Regionale Istruzione (RRI)

a) L'RRI è il rappresentante a livello locale della CNI e svolge la funzione di direttore della Scuola Regionale, di cui coordina le attività. Il Consiglio Federale, su proposta della CNI, nomina L'RRI fra coloro che rivestono la qualifica di Istruttore da almeno 2 anni. Se non provvisoriamente nominato, rimane in carica per la stessa durata del Consiglio Federale. Il Consiglio Federale può deliberarne la rimozione solo per gravi motivi, su proposta della CNI.

b) È compito del Responsabile Regionale Istruzione:

1. Divulgare nella regione di propria competenza le linee guida della CNI.
2. Coordinare l'attività didattica compatibilmente con le necessità e le attività del Comitato Regionale di riferimento.
3. Proporre alla CNI i nominativi degli aspiranti Istruttori Nazionali, secondo quanto disposto dal presente Regolamento.
4. Comunicare alla CNI i nominativi dei candidati che abbiano superato le prove d'esame per il conseguimento del titolo di Istruttore Regionale e di Master Archery Equipment (MAE).
5. Presenziare ai Corsi e presiedere, in assenza del RNI, le sessioni di esame per la qualifica di Istruttore Regionale e di Master Archery Equipment (MAE).
6. Redigere annualmente, oppure ogni qualvolta sia richiesto dalla CNI, un rapporto sulla situazione del Settore Istruzione nella regione di appartenenza.
7. Frequentare i Corsi di aggiornamento organizzati dalla CNI; la mancata frequenza senza valida giustificazione può comportare sanzioni disciplinari fino alla perdita della qualifica di Responsabile Regionale Istruzione.

Articolo 4 – Scuola Regionale

a) La Scuola Regionale è diretta dal Responsabile Regionale Istruzione, ed ha il compito di elaborare e attuare, nel territorio di competenza, le indicazioni della CNI.

b) La Scuola Regionale è, inoltre, tenuta a:

Organizzare eventi di formazione tecnica e culturale rivolti a tutti gli arcieri.

Organizzare eventi di formazione, selezione ed aggiornamento tecnico-culturale per gli Istruttori Regionali.

Supportare la CNI nell'organizzazione di momenti di aggiornamento e sperimentazione tecnica e didattica.

Supportare le attività di divulgazione della pratica del tiro con l'arco in collaborazione con del Comitato Regionale e delle Compagnie.

Coadiuvare l'RRI nell'organizzazione degli aggiornamenti e incontri di specializzazione, dei corsi MAE e dei corsi Istruttori.

c) La Scuola Regionale costituisce il principale interlocutore per tutti coloro che a livello regionale si occupano di insegnamento e formazione in materia di tiro con l'arco alla sagoma fissa e mobile.



Articolo 5 – Struttura e organizzazione della Scuola Regionale

- a) L'RRI assume il ruolo di Direttore della Scuola Regionale e, per l'attuazione del programma della Scuola, potrà avvalersi del numero di collaboratori che, a seconda delle esigenze, potranno essere incaricati per svolgere specifici compiti e mansioni.
- b) La FIARC svolge funzioni di supporto amministrativo, nei confronti della Scuola Regionale, ricevendo le richieste di accesso ai Corsi, agli incontri di specializzazione ed agli aggiornamenti che la Scuola Regionale organizzerà durante l'anno. La Gestione delle Iscrizioni viene effettuata tramite sito web Federale di cui RRI e CNI sono responsabili.
- c) La FIARC ha il compito di fornire i finanziamenti e provvedere al pagamento delle spese necessarie al funzionamento della Scuola e all'organizzazione degli eventi da essa promossi. All'interno del rendiconto federale dovrà essere inserita un'apposita voce che riporti gli incassi e le spese connesse all'attività della Scuole Regionali.
- d) L'attività didattica della Scuola Regionale dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione della CNI. A tale scopo, la Scuola presenterà annualmente una relazione preventiva e consuntiva sulle attività didattiche da realizzare o poste in essere.

Articolo 6 – Collaboratori

L'RRI può, di volta in volta, designare i collaboratori necessari alla realizzazione dei progetti inerenti all'attività didattica e formativa della Scuola Regionale. A tale scopo, possono essere individuate, quali collaboratori, anche persone non tesserate presso la FIARC. Il collaboratore presta la propria attività per la Scuola Regionale nell'ambito di uno o più progetti per i quali viene specificamente coinvolto. Qualora un progetto evidenzi la propria validità e L'RRI ritenga opportuno di riproporlo più volte, la Scuola regionale può rinnovare la collaborazione.

Articolo 7 – Riconoscimento

Per ottenere il riconoscimento della FIARC, le Scuole Regionali dovranno presentare regolare richiesta alla CNI indicando:

1. il nome della Scuola Regionale (denominata brevemente SR + nome della regione o gruppo di regioni);
2. il nome del Responsabile Regionale Istruzione;
3. il nome del Comitato Regionale di appartenenza;
4. l'elenco dei collaboratori che coadiuvano l'avvio dell'attività programmata e il loro campo di specializzazione.

Articolo 7a – Master Archery Equipment (MAE)

a) Il Master Archery Equipment, o tecnico dell'attrezzatura dell'Arco, è la figura preposta alla messa a punto di archi, frecce e accessori. In particolare:

1. Conosce le attrezzature, i loro principi di funzionamento e le interdipendenze. Conosce la compatibilità dei materiali ed è in grado di eseguire le più comuni messe a punto.
2. Supporta gli altri arcieri, gli istruttori e le compagnie nella scelta e nella gestione dei materiali intesi come archi, frecce e dispositivi di protezione.
3. Negli eventi supporta gli istruttori selezionando il materiale più adeguato all'aspirante arciera senza interagire con l'allievo.

b) La qualifica di MAE è abilitante al corso Istruttori Regionali.



c) Il MAE è obbligato a partecipare agli aggiornamenti tecnici eventualmente istituiti dalla CNI. Qualora il MAE non partecipi agli aggiornamenti, il RRI ha facoltà di chiedere alla CNI la sospensione temporanea della qualifica.

Articolo 7b – Procedure di accesso ai Corsi per Master Archery Equipment

Il corso per MAE viene istituito dalla CNI e viene inserito in area riservata del sito FIARC tra i corsi disponibili di tutti gli arcieri.

La domanda per partecipare al Corso per MAE deve essere inserita in area riservata del sito FIARC dall'arciere stesso.

I requisiti per la partecipazione al corso sono i seguenti:

1. l'iscrizione in FIARC;
2. Aver versato la quota di partecipazione stabilita dal Consiglio Federale.

Articolo 7c – Esame per il conseguimento della qualifica di Master Archery Equipment

a) Il corso di abilitazione alla qualifica di MAE ha la durata di tre incontri (on line o in presenza) organizzati dalla CNI oltre ad un incontro facoltativo di approfondimento tenuto on line oppure in presenza dal proprio RRI o da un altro RRI autorizzato dalla CNI.

b) I tre incontri, a discrezione della CNI, potranno essere eventualmente sostituiti dalla partecipazione a tre seminari presenti sulla piattaforma di formazione a distanza "FIARC Academy" (<https://fiarc.academy/>).

c) Al termine del corso, il candidato sarà sottoposto alle seguenti prove di esame:

1. Prova scritta, articolata in domande a risposta singola o multipla, avente ad oggetto gli argomenti trattati nel Corso e il materiale fornito all'uopo dalla Scuola Regionale. Il test si considera superato qualora il candidato consegua un punteggio non inferiore al limite minimo stabilito dalla CNI.
2. Prova orale, che verterà sugli argomenti oggetto della prova scritta nonché sulle regole per la pratica in sicurezza del tiro con l'arco.
3. Una prova tecnica di messa a punto dell'attrezzatura o, in alternativa, una prova di tiro, consistente nel raggruppare, tirando con un arco scuola, tre frecce (su cinque) in un cerchio di 30 cm di diametro da una distanza di 10 metri.

d) Al termine delle prove, l'RRI comunicherà l'esito al candidato. Il superamento dell'esame di abilitazione dà diritto alla qualifica di Master Archery Equipment.

e) La distribuzione dei testi di riferimento, compreso il presente Regolamento e la gestione finanziaria sono a carico della Federazione; l'organizzazione didattica e logistica sono a carico della Scuola Regionale. La Commissione d'esame sarà composta dall' RRI, che la presiede, e da uno a tre Istruttori scelti dalla CNI.

f) L'RRI sarà il garante della correttezza dello svolgimento dell'esame e dell'invio alla Segreteria Generale delle evidenze delle prove sostenute anche ai fini del rilascio del diploma di qualifica. I risultati delle prove saranno conservati in un apposito archivio accessibile ai Responsabili Regionali Istruzione ed alle Scuole Regionali. I Responsabili Regionali Istruzione sono tenuti a relazionare alla CNI sul Corso e sull'esame, evidenziando eventuali problemi e difficoltà.

Articolo 8 – Istruttore Regionale

a) L'Istruttore Regionale dirige e sovrintende l'attività didattica e divulgativa del tiro con l'arco



della propria Compagnia. L'Istruttore ha, pertanto, il compito di:

1. avviare l'allievo alla gestione del tiro con l'arco in completa sicurezza e in piena autonomia.
2. trasmettere all'allievo i valori etici, sociali e tecnici che costituiscono il fondamento della pratica del tiro con l'arco promossa dalla FIARC.
3. organizzare e gestire, in piena autonomia, un Corso di tiro con l'arco sia in campo aperto sia in palestra.
4. Inoltre deve essere in grado di preparare e organizzare, in sicurezza, eventi promozionali e divulgativi in manifestazioni pubbliche rivolte a persone che non conoscono il tiro con l'arco alla sagoma fissa e mobile.

b) Gli Istruttori Regionali organizzano e tengono Corsi di tiro con l'arco per neofiti nell'ambito della Compagnia di appartenenza. Possono inoltre operare su tutto il territorio nazionale su richiesta di altre Compagnie, delle Scuole Regionali, degli Organi federali.

c) L'Istruttore Regionale è obbligato a partecipare agli aggiornamenti annuali tecnico didattici istituiti dalle Scuole Regionali, e/o dalla CNI. Qualora l'Istruttore Regionale non partecipi agli aggiornamenti, la CNI ha facoltà, sia per decisione propria, che su richiesta del RRI, attuare la sospensione temporanea dell'abilitazione alla funzione di Istruttore Regionale.

Articolo 9 – Procedure di accesso ai Corsi per Istruttore Regionale

a) La domanda per partecipare al Corso per Istruttore Regionale deve essere inviata alla Scuola Regionale e, per conoscenza, al Comitato Regionale di appartenenza dal Presidente della Compagnia di appartenenza, che se ne assume la responsabilità.

b) Nella domanda, redatta su apposita modulistica federale, il Presidente di Compagnia attesta il possesso da parte del candidato di tutti i requisiti per l'ammissione al percorso di abilitazione alla carica di Istruttore. Ovvero il candidato deve:

1. Essere maggiorenne.
2. Essere iscritto alla FIARC da almeno 2 anni. La possibilità di accedere al Corso è riconosciuta anche a coloro che sono iscritti da un anno alla FIARC e da almeno tre anni in altre Federazioni o Associazioni sportive presso le quali sia stata conseguita la qualifica di Istruttore e/o Insegnante al termine di un percorso formativo e dopo il superamento di un esame. In questo caso va presentata alla CNI la domanda di ammissione allegando copia del brevetto o diploma e una relazione che attesti l'attività di insegnamento maturata. La CNI, di concerto con i Responsabili Regionali Istruzione di competenza, analizzerà la documentazione e, dopo attenta valutazione, invierà al candidato l'eventuale accettazione della domanda.
3. Aver partecipato all'attività sportiva federale.

c) Alla domanda devono essere allegati:

1. Copia del diploma di Master Archery Equipment,
2. Un curriculum che descriva l'attività svolta all'interno della propria Compagnia nell'ultimo biennio di iscrizione alla FIARC.

d) Verificati i requisiti della domanda da parte del Responsabile Regionale Istruzione, gli aspiranti Istruttori sono tenuti alla frequenza del Corso organizzato dalle Scuole Regionali secondo il programma indicato dalla CNI.

Articolo 10 – Esame per il conseguimento della qualifica di Istruttore Regionale

a) A seguito del versamento della quota di iscrizione stabilita dal Consiglio Federale, il



candidato viene ammesso al Corso di abilitazione alla qualifica di Istruttore Regionale.

b) Il Corso ha una durata di almeno 36 ore suddivise in sessioni di 3 ore. Le sessioni possono essere al massimo 2 per giornata e l'assenza a più di 3 sessioni comporterà l'esclusione dal Corso.

c) L'RRI comunicherà la data di inizio del Corso con almeno 30 giorni di preavviso. Ad ogni Corso non potranno partecipare più di 20 aspiranti. Le iscrizioni ai corsi vengono gestite dal sito web federale.

d) La distribuzione dei testi di riferimento, compreso il presente Regolamento e la gestione finanziaria sono a carico della Federazione; l'organizzazione didattica e logistica sono a carico della Scuola Regionale.

e) La Commissione d'esame sarà composta dal Responsabile Nazionale Istruzione, in alternativa dall'RRI, che la presiede, e da uno a tre Istruttori scelti dalla CNI, preferibilmente tra coloro che hanno tenuto il Corso. Qualora i candidati da esaminare siano in numero superiore a dieci, la commissione sarà composta dal Responsabile Regionale Istruzione, che la presiede, e da sei Istruttori scelti dalla CNI, e si dividerà in due sottocommissioni che gestiranno separatamente la conduzione della prova d'esame.

f) L'esame si articolerà in:

1. Prova scritta. Il candidato dovrà rispondere in forma sintetica a quesiti di contenuto tecnico, teorico e pratico, elaborati dalla CNI.
2. Prova orale. Il candidato dovrà argomentare, davanti alla commissione d'esame, le risposte della prova scritta, dimostrando la sua capacità di preparare i futuri allievi, articolando i concetti base di un Corso di tiro con l'arco e le relative norme di sicurezza.
3. Prova di tiro. Il candidato, tirando con un arco scuola cinque frecce su un bersaglio posto a 10 metri, dovrà dimostrare il sicuro possesso del gesto atletico che sarà oggetto del suo insegnamento.

g) Entro 15 giorni dalla data di svolgimento, L'RRI comunicherà l'esito al candidato. Il superamento dell'esame di abilitazione dà diritto alla nomina ad Istruttore Regionale da parte della CNI ed all'iscrizione nell'Albo degli Istruttori Federali, attestata da apposita tessera identificativa.

h) In caso di esito negativo del primo esame, gli aspiranti Istruttori Regionali hanno il diritto di partecipare alla successiva sessione d'esame presso la medesima Scuola Regionale senza l'obbligo di frequenza del Corso e dovranno versare la sola quota parte riferita al mero costo dell'esame.

Il candidato respinto o che non si presenti alla successiva sessione d'esame, dovrà frequentare nuovamente il Corso preparatorio, presso le Scuole Regionali, previo versamento della quota di iscrizione.

i) L'RRI sarà il garante della correttezza dello svolgimento dell'esame e dell'invio alla Segreteria Generale delle evidenze delle prove sostenute. I risultati delle prove saranno conservati in un apposito archivio accessibile ai Responsabili Regionali Istruzione ed alle Scuole Regionali. I Responsabili Regionali Istruzione sono tenuti a relazionare alla CNI sul Corso e sull'esame, evidenziando eventuali problemi e difficoltà.

j) Il candidato che ha superato l'esame Si assume comunque l'impegno, su eventuale richiesta del proprio RRI e comunque entro i 12 mesi successivi al conseguimento del diploma, di partecipazione ad un evento formativo regionale o nazionale oppure, in alternativa, di un affiancamento ad un corso tenuto da altro istruttore di esperienza.

L'affiancamento eventuale sarà documentato dal collega su modulo apposito e trasmesso al

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.



proprio RRI per la conservazione nell'archivio di cui sopra.

Articolo 11 – Percorsi di specializzazione

a) La FIARC, nell'ottica di una costante implementazione dei percorsi formativi, finalizzata ad una inclusione sempre maggiore dell'insegnamento e alla pratica della disciplina sportiva che la caratterizza, riconosce percorsi di specializzazione, successivi all'ottenimento della qualifica di Istruttore Regionale, suddivisi per aree tematiche, di seguito specificate:

1. Percorsi di specializzazione IFAA, sulla base del Protocollo di Istruzione IFAA.
2. Percorsi di specializzazione EDUCATORE SPORTIVO.
3. Percorsi specifici di specializzazione su argomenti di didattica, tecnica e formazione.

b) Previa condivisione metodologica con il Consiglio Federale, per ognuno dei percorsi formativi la CNI adotta le linee guida della didattica, definisce compiutamente gli obiettivi, struttura le procedure di accesso, stabilisce le prove di ammissione e i criteri valutativi.

c) La CNI curerà il calendario relativo ai vari eventi di specializzazione, avendo cura di distribuire geograficamente gli eventi nel modo più uniforme possibile, tenendo conto delle richieste provenienti dal territorio nazionale. Le Scuole Regionali FIARC collaboreranno con la CNI nella fase organizzativa e logistica.

d) I titoli di specializzazione conseguiti da ogni Istruttore verranno indicati, unitamente alle altre eventuali qualifiche, nell'Albo degli Istruttori e costituiranno, in caso di soprannumero, titolo preferenziale per l'ammissione al Corso/esame da Istruttore Nazionale.

Articolo 12 – Istruttore Nazionale

a) L'Istruttore Nazionale è un Istruttore, con esperienza di insegnamento e partecipazione alle attività Federali, esperto e specializzato in uno o più argomenti tecnici, didattici o formativi. Quando richiesto, organizza Corsi di specializzazione, fatta salva la precedenza da assegnare ad eventuali impegni già programmati nella propria Compagnia, oppure ad impegni federali di notevole importanza. Offre le proprie competenze alle Scuole Regionali di tiro, che possono chiedere di usufruire della sua competenza e specializzazione.

b) L'Istruttore Nazionale produce, nel suo percorso di abilitazione, il materiale necessario alla documentazione cartacea e multimediale della ricerca nel proprio campo di specializzazione. Il materiale prodotto nel percorso di abilitazione potrà essere utilizzato da FIARC per i propri scopi formativi e divulgativi.

Articolo 13 – Procedure di accesso all'esame per Istruttore Nazionale

a) Possono diventare Istruttori Nazionali solo coloro che abbiano conseguito il titolo di Istruttore Regionale, ed abbiano maturato una comprovata esperienza didattica.

b) La domanda per sostenere l'esame di Istruttore Nazionale viene presentata dal candidato al proprio RRI ed avallata dal Presidente di Compagnia; la domanda viene poi inoltrata alla CNI insieme al curriculum arcieristico e ad una presentazione dell'argomento.

c) La CNI, in una sessione annuale, vaglia le proposte dei vari candidati e approva l'avvio della ricerca, assegnando al candidato un Tutor tra i componenti la CNI stessa.

d) All'esame per Istruttori Nazionali, organizzato dalla CNI annualmente in un'unica sede, il candidato accede previo pagamento dell'eventuale quota di iscrizione.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes, located in the bottom right corner of the page.



e) La commissione esaminatrice sarà formata da membri della CNI e presieduta dal Responsabile Nazionale Istruzione o, in caso di impossibilità da parte di questo, da altro membro della CNI di certa fiducia e competenza.

Articolo 14 – Esame per Istruttore Nazionale

a) Il candidato dovrà presentare obbligatoriamente, in sede di esame, una tesi scritta elaborata individualmente e una liberatoria per l'utilizzo da parte di FIARC del materiale presentato.

A seconda dell'argomento di ricerca, al candidato potrà essere richiesto di presentare anche eventuali slides per l'esposizione dell'argomento in un aggiornamento, moduli di autoformazione e domande di verifica da inserire nella piattaforma di Formazione "Fiarc Academy" e/o qualunque altro materiale multimediale e non a completamento della ricerca.

b) L'esame di valutazione consiste nella discussione della tesi davanti alla Commissione esaminatrice, la quale ha 30 giorni di tempo per valutare complessivamente il lavoro presentato.

c) Il giudizio della Commissione sarà espresso complessivamente in centesimi di voto. Il lavoro sarà considerato sufficiente con una valutazione minima di 80/100. Valutazioni inferiori dovranno essere argomentate per una eventuale revisione della ricerca e ripresentazione la successiva sessione di esame.

d) Il superamento dell'esame di abilitazione dà diritto all'iscrizione nell'Albo degli Istruttori Federali con la qualifica di Istruttore Nazionale, attestata da apposita tessera identificativa.

e) Le tesi di ricerca saranno il materiale privilegiato per gli aggiornamenti e le revisioni del manuale istruttori FIARC e della piattaforma di Formazione "Fiarc Academy".

Articolo 15 – Corso di tiro con l'arco: obiettivi e struttura

a) Gli obiettivi del Corso di tiro con l'arco sono:

1. Accompagnare l'allievo a conoscere ed applicare consapevolmente, nella pratica del tiro con l'arco, ogni norma di sicurezza verso gli altri e verso sé stessi.
2. Accompagnare l'allievo ad acquisire familiarità con l'attrezzatura e padronanza nel suo utilizzo, attraverso una corretta, fluida ed armonica gestualità tecnica.
3. Permettere all'allievo di esprimersi in piena autonomia.
4. Trasmettere all'allievo gli stimoli per intraprendere un proprio percorso arcieristico nel rispetto delle proprie motivazioni.
5. Introdurre l'allievo alla vita della Compagnia e della FIARC nelle loro specifiche peculiarità.
6. Permettere all'allievo di sperimentare lo stile di tiro promosso della FIARC attraverso la pratica diretta su un campo attrezzato con bersagli e sagome tipici della nostra disciplina del tiro con l'arco di campagna.

b) Elementi fondamentali per l'inizio del Corso di tiro con l'arco sono:

Certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica in corso di validità;
Tesseramento alla Federazione.

c) Il Corso deve articolarsi in un numero variabile di lezioni, che garantisca un minimo di 18 ore complessive. Il numero delle ore di Corso può, comunque, essere aumentato in base alle valutazioni discrezionali dell'Istruttore relativamente al livello di preparazione raggiunto dai propri allievi. In caso di assenza dell'Istruttore questo deve essere sostituito da un collega.



Qualora ciò non fosse possibile le lezioni dovranno essere recuperate successivamente. Ogni Istruttore può sovrintendere al massimo a sei allievi.

Nel rispetto dell'autonomia didattica di ogni Istruttore i programmi dei Corsi dovranno seguire le linee guida indicate dalla CNI.

d) L'Istruttore deve coadiuvare l'allievo, con l'aiuto dei Master Archery Equipment della compagnia, nella scelta della sua prima attrezzatura e nella sua messa a punto, dando indicazione sui materiali o accompagnandolo durante la fase iniziale degli acquisti.

e) Qualora l'Istruttore per motivi logistici o organizzativi non riesca a perseguire gli obiettivi precedentemente indicati, deve rivolgersi alla Scuola Regionale per ottenere il necessario supporto.

f) Al termine del Corso deve essere consegnato all'allievo un Attestato di partecipazione che certifichi il raggiungimento degli obiettivi suddetti.

g) Qualora venga richiesta l'iscrizione ad una Compagnia affiliata alla FIARC da parte di un arciere che dichiari di aver già sostenuto e completato un Corso di tiro con l'arco presso altre Federazioni o Associazioni, o di avere frequentato Corsi propedeutici al tiro con l'arco, l'Istruttore è tenuto a verificarne e, se necessario, integrarne la preparazione tecnica.

Qualora la verifica risulti positiva, l'Istruttore può rilasciare l'Attestato di partecipazione. In caso contrario, l'arciere dovrà frequentare un regolare Corso di tiro con l'arco.

h) Nel caso di allievi minorenni il modulo di iscrizione al Corso dovrà essere sottoscritto da chi ne esercita la potestà genitoriale. Durante lo svolgimento del Corso gli allievi minorenni dovranno sempre essere accompagnati da chi ne è responsabile. Su indicazione dell'Istruttore, il Presidente di Compagnia segnalerà l'avvenuto completamento del Corso di tiro con l'arco e la raggiunta idoneità alla normale partecipazione alle gare del neofita, inserendo tale informazione sul FIARC Pass.

Articolo 16 – Deontologia dell'Istruttore

a) L'Istruttore, nei confronti di tutti coloro con cui entrerà in contatto, deve osservare i principi di lealtà e correttezza, rispettando e trasmettendo sani comportamenti sportivi.

b) Nell'esercizio della sua attività l'Istruttore deve astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche.

c) L'Istruttore non deve adottare comportamenti che possano riflettersi negativamente sulla sua categoria e sulla FIARC, ma deve operare con imparzialità ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con cui intrattiene rapporti in funzione dell'attività svolta in ambito sportivo.

d) L'Istruttore ha il dovere di improntare i propri rapporti con i colleghi alla massima collaborazione e lealtà, astenendosi dal compiere atti pregiudizievoli della loro immagine verso terzi e verso la FIARC.

e) Durante i Corsi, l'impiego di collaboratori privi di iscrizione all'Albo per mansioni di insegnamento teorico e pratico può avvenire solo nel caso di affiancamenti di cui all'articolo 10 o, previa comunicazione alla Scuola Regionale, per motivi di sperimentazione. Nelle manifestazioni promozionali pubbliche, l'Istruttore può essere coadiuvato anche da persone prive della qualifica, per compiti non di insegnamento.

f) L'Istruttore deve rifiutare l'assunzione di incarichi allorché si verificano situazioni di incompatibilità, richiedendo, nei casi dubbi, la decisione della CNI.

g) Gli Istruttori, nell'esercizio delle proprie mansioni, sono tenuti a non prediligere interessi



personali a discapito degli interessi generali della FIARC.

h) I rapporti verso gli allievi devono essere sempre improntati alla massima correttezza.

g) L'assunzione di un incarico presuppone che lo stesso venga portato a termine con scienza e diligenza, avendo cura di rispettare i diritti e l'interesse dell'allievo.

j) L'Istruttore deve sempre qualificarsi con la massima chiarezza. In caso di manifestazioni promozionali organizzate direttamente dalla FIARC, gli Istruttori coinvolti dovranno indossare la divisa federale.

Articolo 17 – Albo degli Istruttori Federali

a) Presso la Federazione Italiana Arcieri Tiro di Campagna è depositato l'Albo degli Istruttori Federali, in cui sono iscritti coloro che hanno ottenuto la regolare abilitazione ai sensi delle norme del presente Regolamento. Ogni iscritto sarà indicato nell'Albo con la qualifica conseguita.

b) L'Albo, gestito a cura della Segreteria Generale, sarà a disposizione dei Comitati Regionali, degli Istruttori e delle Compagnie. L'Albo è pubblico e i dati in esso contenuti sono liberamente diffusi dalla FIARC, al fine di perseguire gli scopi federali.

c) La permanenza dell'iscrizione all'Albo è subordinata a regolare tesseramento presso la FIARC. Coloro che non adempiono sono sospesi e possono ottenere la riammissione all'Albo, una volta regolarizzata la loro posizione, presentando apposita richiesta alla, che valuterà tempi e modalità per la riammissione.

d) A supporto dell'Albo Istruttori, in un apposito archivio informatico, viene registrato il percorso formativo di ciascun arciere, dal Corso iniziale ai Master di approfondimento, al corso MAE, al Corso Istruttori e, alla partecipazione a sessioni di aggiornamento e tutte le specializzazioni riconosciute. Nell'archivio informatico sono altresì riportati i dati relativi a tesi ed elaborati eventualmente prodotti, ivi compresi eventuali progetti inerenti al Settore Istruzione presentati alla CNI.



FIARC

Federazione Italiana Arcieri
Tiro di Campagna

Affiliata IFAA
International Field Archery Association



FIARC - Federazione Italiana Arcieri Tiro di Campagna
Via Gianluigi Banfi 4 - 20142 Milano
Tel. 02.89.30.55.89 - Fax 02.89.30.21.06
segreteria@fiarc.it - amministrazione@fiarc.it - www.fiarc.it